



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTELLONE, SILERI, CASTIELLO,
LUCIDI, CAMPAGNA, ANGRISANI, PIARULLI e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia
invalidante

ONOREVOLI SENATORI. - La fibromialgia o sindrome fibromialgica rappresenta una delle forme più comuni di dolore cronico e interessa in maniera diffusa sia l'apparato scheletrico che quello muscolo-tendineo, determinando affaticamento ed astenia psico-fisica. Generalmente si associa a rigidità e ad una vasta gamma di disturbi funzionali tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi che possono compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto.

Tale sindrome, tutt'altro che rara, colpisce approssimativamente tra un milione e mezzo e due milioni di italiani ed insorge prevalentemente nelle donne in età adulta, con un rapporto uomo-donna di 1 a 8, ma interessa anche giovani ed adolescenti, mentre raramente colpisce i bambini.

Sebbene la patologia possa somigliare ad una malattia articolare è in effetti una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli il cui sintomo predominante è un dolore che si manifesta in sedi localizzate per poi migrare in altre parti del corpo.

La maggior parte dei pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica oltre al dolore cronico e diffuso riferisce disturbi del sonno, cambiamenti nel tono dell'umore e disturbi d'ansia.

L'eterogeneità dei sintomi e la scarsa diffusione di informazioni rendono la diagnosi di questa patologia estremamente difficile e spesso le persone che ne sono affette non riescono a ricevere in tempi ragionevoli cure adeguate. Il mancato riconoscimento della causa del dolore e delle conseguenze che questo provoca nella persona sono i princi-

pali motivi di isolamento e sono causa di ulteriore sofferenza.

Il Servizio sanitario nazionale affronta dunque costi che potrebbero ridursi sensibilmente con una maggiore informazione sulla patologia e attraverso la promozione di attività volte ad accelerare la diagnosi e l'individuazione di un corretto percorso terapeutico.

L'impatto sociale della malattia è altrettanto gravoso. Si stima che in Europa ogni anno vengano persi circa 500 milioni di giorni di lavoro con un costo approssimativo di 34 miliardi di euro.

Sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia riconosciuto già nel 1992 l'esistenza della fibromialgia come fortemente invalidante, solo una parte dei Paesi europei ha dato seguito a tale riconoscimento e tra questi non figura l'Italia.

Il primo passo dunque è quello di riconoscere al paziente la propria condizione e garantirne la credibilità.

Il presente disegno di legge mira quindi ad assicurare omogeneità di trattamento a tutti i pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica su tutto il territorio nazionale prevedendo l'inserimento della patologia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

Si prevede inoltre l'individuazione da parte del Ministero della salute di criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati,

nonché l'individuazione dei presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia considerati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia e promuoverne la prevenzione si prevede inoltre

la realizzazione di campagne informative periodiche e di sensibilizzazione in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

Art. 2.

(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia de-

putati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica.

2. Le regioni possono individuare ulteriori strutture diagnostiche e riabilitative idonee alla cura e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1, al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti affetti dalla patologia.

Art. 3.

(Campagne informative e iniziative di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la realizzazione di campagne informative periodiche e di sensibilizzazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia o sindrome fibromialgica.

2. Al fine di favorire una diagnosi precoce le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite.

3. Il Ministero della salute può stipulare specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione e informazione sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

